

altra normativa applicabile, segnatamente all'art. 208, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, non potendosi neanche lontanamente immaginare che il Ministero dell'interno potesse omettere l'inderogabile applicazione di una legge dello Stato, con nota n. 233/2005 del 28 giugno successivo la Segreteria Nazionale ha fatto presente all'Amministrazione che:

- l'art. 208 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 stabilisce che «*Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento*»;
- d'altro canto l'art. 81, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 prevede che «*Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato*»;
- l'applicazione della normativa generale in materia di missioni invece di quella speciale prevista per i concorsi, (i citati artt. 2 e 3, legge 18 dicembre 1973, n. 836 nonché l'art. 4, legge 6 luglio 1978, n. 417), oltre che non conforme ai principi dell'Ordinamento (il noto principio di specialità), risulta altamente penalizzante rispetto a quella speciale sopra richiamata nei confronti degli oltre 23.000 candidati che, a partire da domani, dovranno sostenere gli esami.

Non potendosi escludere recenti sviluppi normativi non noti ai più abbiamo pertanto chiesto di sapere se all'Amministrazione della pubblica sicurezza risulti tuttora vigente l'art. 208, d.P.R. 3/1957 o se esista una norma più specifica per i poliziotti; va da sé che, in caso contrario, l'art. 208 va applicato ai poliziotti esattamente come vengono applicati altri rinvii alla normativa relativa al pubblico impiego in generale ed, in particolare, proprio al d.P.R. 3/1957, troppo spesso illogici e penalizzanti (ad esempio rispetto al personale ad ordinamento militare).

Ciò che la norma prevede in maniera inequivocabile e che la circolare del 24 giugno non chiariva in maniera ottimale è fondamentalmente questo:

1. La norma prevede la possibilità di pernottare non solo il giorno precedente alla prova, ma **anche il giorno in cui la prova viene effettuata**;
2. La norma prevede che i pernottamenti siano un preciso **diritto e non una concessione** che l'Amministrazione può attribuire o meno sulla base di valutazioni discrezionali, anche se in parte basate su elementi oggettivi, come la distanza tra la sede di servizio del candidato e quella ove espletterà la prova o i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici necessari a coprirli.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza non ha al momento fornito una risposta diretta al quesito ma, con seguito pari numero del 1° luglio scorso alla citata circolare n. 333-D/9802.A.C.3 del 24 giugno, ha impartito ulteriori disposizioni agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, spiegando che **va applicata la normativa vigente e che i dipendenti potranno, a richiesta, pernottare sia il giorno precedente alla prova che il giorno in cui si svolge la prova stessa**.

Dal linguaggio burocratico adottato potrebbe non apparire chiaro a tutti che **nessuno può legittimamente rifiutare di applicare l'art. 208, d.P.R. 3/1957**, ove si stabilisce che tutti i candidati che effettueranno la prova in un comune diverso da quello in cui prestano servizio hanno diritto, indipendentemente dalla distanza e dal tempo necessario a coprirli, a pernottare il giorno precedente alla prova ed il giorno della prova stessa.

Va considerato che la possibilità di pernottare prima e dopo la prova è senza dubbio fondata su una *ratio* precisa: creare le condizioni affinché tutti i candidati possano affrontare il concorso ad "armi pari", eliminando per quanto possibile la penalizzazione cui andrebbero incontro, rispetto ad altri, i candidati che dovessero affrontare la prova gravati dal peso psico-fisico rappresentato da un viaggio effettuato o da effettuarsi nello stesso giorno.

La corretta interpretazione della poco chiara circolare potrà dunque essere questa e solo questa: ogni candidato che effettuerà la prova in una sede diversa da

quella in cui presta servizio potrà, a sua semplice richiesta e senza che l'Amministrazione locale possa entrare nel merito con obiezioni di qualsiasi natura, pernottare sia nel giorno precedente che in quello in cui la prova verrà effettuata.

In altre parole: entrambi i pernottamenti sono un diritto, "senza se e senza ma".

Naturalmente non tutti gli aventi diritto pernottarono prima e dopo la prova, né consideriamo auspicabile che ciò avvenga in maniera totale ed indiscriminata, ma la scelta dovrà essere rimessa esclusivamente ed incondizionatamente al candidato, senza interferenze di sorta: un diritto è un diritto.

I candidati non potranno pertanto essere impiegati in servizio con modalità che impediscano l'esercizio di tale diritto ed i responsabili degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che dovessero di fatto impedire tale esercizio di diritto potranno senz'altro essere chiamati a rispondere, personalmente ed in tutte le sedi competenti, sia del rifiuto d'atto d'ufficio che del danno anche patrimoniale immediatamente patito dal candidato.

Va infine scongiurato un rischio inaccettabile non altrimenti escludibile: nel caso in cui uno o più candidati fossero esclusi (in maniera documentata) dalla fruizione del diritto in argomento e non superino il concorso, questi potrebbero attribuire la causa dell'insuccesso concorsuale ad imperfette condizioni psico-fisiche, dovute al mancato esercizio del ripetuto diritto, fonte di una oggettiva disparità di trattamento tra candidati derivante da una altrettanto oggettiva violazione di legge.

In definitiva potrebbe verificarsi che i candidati i quali, avendone fatto richiesta scritta, non potessero fruire del diritto di pernottare prima e dopo la prova e non superassero il concorso (ad esempio perché impiegati in un servizio a ciò incompatibile), ritenendo di aver subito una disparità di trattamento basata su una violazione di Legge rispetto ai candidati che abbiano affrontato la prova nella stessa sede in cui effettuano servizio, potrebbero sentirsi legittimati ad agire di conseguenza nelle sedi giurisdizionali competenti; in tal caso il numero dei ricorrenti potrebbe essere tale da minare la credibilità del concorso o addirittura la sua stessa validità.

Permane pertanto immutata la nostra fiducia nella capacità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a tutti i livelli di responsabilità, di interpretare ed applicare correttamente le disposizioni vigenti, sicuramente meritevoli di appropriati approfondimenti.

Presentazione delle linee guida del Dpef ed apertura della coda contrattuale

Con nota n. 9389 del 1° luglio scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare per presentare le linee guida del Documento di programmazione economico finanziaria.

La riunione, inizialmente fissata per le ore 19,00 di venerdì 8 luglio, è stata poi anticipata alle ore 11,00 dello stesso giorno.

Slitta inoltre dal 7 al 13 luglio prossimo la riunione "per l'esame delle problematiche relative al biennio economico 2004/2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate", così come richiesto dal Siulp il 7 giugno scorso, all'indomani della sottoscrizione, avvenuta il 27 maggio precedente, del protocollo d'intesa 2004-2005, mediante il quale Governo e Parti sociali hanno convenuto sulla necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego per il biennio economico 2004-2005 ed, a tal fine, il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del medesimo biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Il nostro obiettivo rimane quello che abbiamo già avuto modo di evidenziare in questo notiziario: giungere ad un incremento complessivo che, oltre al recupero

del differenziale inflativo consentito dalle risorse stanziare dalla Finanziaria, consente il conseguimento di miglioramenti pari al 5,01% per mantener fede alla nostra politica di costante "aggancio" al pubblico impiego con parallelo riconoscimento di specificità, attuato mediante lo stanziamento di risorse percentualmente analoghe a quelle destinate al pubblico impiego medesimo, cui va però aggiunto un riconoscimento della specificità mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Convenzione SIULP-EUROCCQ: Importanti chiarimenti.

Come noto la convenzione che EUROCCQ riserva agli iscritti SIULP è caratterizzata da condizioni esclusive e di assoluto privilegio, con particolare riferimento ai tassi effettivi (TAEG) che risultano da sempre i migliori sul mercato; per ottenere i tassi riservati al SIULP è però necessario che il finanziamento sia richiesto esclusivamente alla EUROCCQ di Roma, la quale provvederà ad emettere i preventivi e inviare la modulistica necessaria presso l'indirizzo da voi richiesto.

FINANZIAMENTI **SPECIALE POLIZIA DI STATO** *facili, rapidi ed economici* **IN CONVENZIONE SIULP**

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%. TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Euro
Cessioni
Quinto

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.euroccq.it

EUROCCQ di Marin Clara
Direzione Generale
Roma L.re di Pietra Papa, 21

LE ALTRE SEDI: MILANO - PADOVA - FIRENZE - CHIETI - NAPOLI - PALERMO - TRAPANI - CAGLIARI

Ricorsi a favore del personale che riveste o ha recentemente rivestito la qualifica di allievo

Continuano a pervenire quesiti e richieste di chiarimento in merito alle iniziative giurisdizionali da noi assunte a favore del personale della Polizia di Stato ingiustamente penalizzato durante i corsi di accesso ai ruoli soprattutto rispetto a quello equiparato appartenente alle Forze armate e ad altre Forze di polizia.

Naturalmente queste azioni in sede giurisdizionale sono da considerarsi sostegno e complemento della complessiva azione di politica sindacale che tende ad ottenere il riconoscimento di tali diritti in tutte le sedi amministrativamente e politicamente competenti.

Come abbiamo evidenziato più volte le disparità di trattamento e le ingiustificate penalizzazioni sono numerose e particolarmente gravi; di seguito un riepilogo che tenta di conciliare le esigenze sintesi con quelle di chiarezza.

1. Allievi agenti NON provenienti dai Volontari in Ferma Breve: un allievo

agente della Polizia di Stato durante i primi sei mesi durante il corso di formazione iniziale ha percepito, fino allo scorso mese di febbraio, un trattamento economico onnicomprensivo lordo di **euro 612,90** mensili, mentre un allievo che veniva avviato alla frequenza dei corsi di formazione per l'accesso ai corrispondenti gradi di Forze di polizia ad ordinamento militare percepiva invece un trattamento lordo pari ad **euro 780,50** mensili: nella migliore delle ipotesi l'allievo agente aveva percepito **euro 3.677,40** a fronte degli **euro 4.683,00** minimi percepiti, nello stesso periodo, dall'equiparato militare, con una differenza **€ 1.006,00 - pari ad oltre il 20% in più!**

Questo valeva per gli allievi agenti che avevano frequentato i corsi negli ultimi anni ma, a seguito dell'azione politico-sindacale ed al ricorso tendenti a riconoscere agli interessati un trattamento economico identico a quello percepito nello stesso periodo degli equiparati allievi carabinieri ed allievi finanziari, il 17 gennaio scorso, con il decreto del Ministro dell'interno n. 333-G/Z.31, adottato (come prevede la legge) di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, il trattamento economico degli allievi agenti è stato innalzato alle stesse misure fruitive nello stesso periodo dal personale militare equiparato, **con effetto retroattivo**; ciò significa che, anche **a tutti coloro i quali hanno rivestito la qualifica di allievo agente a partire dal 1° gennaio 2002**, sono state corrisposte come competenze arretrate le differenze tra il trattamento economico già percepito nel semestre da allievo (**€ 612,90/mese**) ed i nuovi importi (**€ 770,80/mese dall'1/1/2002 ed € 780,50 dall'1/1/2003**).

Una parte della sperequazione è stata sanata, ma ancora non basta; l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza hanno infatti già incrementato le retribuzioni dei rispettivi allievi sulla base degli incrementi percentuali determinati dal contratto relativo al biennio economico 2004-2005 e, pertanto, abbiamo già sollecitato in tal senso il Ministero dell'interno, che ha già compiuto gli atti di propria competenza per ottenere al più presto il concerto del Ministero dell'economia e finanze per l'emanazione di un nuovo decreto recante un ulteriore adeguamento che riallinei nuovamente, **sempre con effetto retroattivo**, gli allievi agenti agli allievi carabinieri ed agli allievi finanziari.

2. Allievi agenti PROVENIENTI dai Volontari in Ferma Breve: un allievo carabiniere proveniente dal servizio militare espletato in qualità di volontario conserva, durante i primi sei mesi di corso, lo stesso trattamento economico percepito come VFB, che è in pratica identico a quello di un agente della Polizia di Stato e comprende anche eventuali indennità spettanti, ad esempio, per carichi di famiglia; un allievo agente della Polizia di Stato, anche se proveniente dal servizio nelle Forze armate in qualità di VFB, durante i primi sei mesi percepisce il trattamento economico dell'allievo, subendo per sei mesi **una decurtazione della retribuzione lorda di circa il 50%** e venendo privato nello stesso periodo delle indennità eventualmente spettanti.

Gli allievi provenienti dai VFB hanno beneficiato del decreto 17 maggio 2005 ed ovviamente beneficieranno del nuovo adeguamento che si sta predisponendo, ma non basta: il trattamento economico dovrà essere, con effetto retroattivo, identico a quello dell'allineato personale delle altre Forze di polizia.

Con riferimento a questa categoria di personale va inoltre considerato che gli interessati, qualora fossero restati nella Forza armata in cui avevano prestato servizio per quattro-cinque anni, avrebbero conservato l'anzianità di servizio maturata e, pertanto, sarebbero stati immediatamente inquadrati nel grado corrispondente ad agente scelto; è stato pertanto promosso un ricorso per obbligare il Ministero della difesa a corrispondere agli allievi agenti vincitori dei concorsi per volontari in ferma breve nelle Forze armate il **premio di congedamento** di cui all'art. art. 40, comma 1, legge 24 dicembre 1986, n. 958 in conformità, tra l'altro, alla recente sentenza n. 1796, emessa il 21 giugno dal Tar Sicilia-Catania, Sez. III, consistente nel doppio dell'ultima mensilità percepita da V.F.B. moltiplicato per il numero delle annualità di

servizio prestate e mediamente calcolabile, quindi, tra i **12.500 ed i 16.000 euro lordi**.

3. Allievi vice ispettori provenienti dall'esterno dell'Amministrazione: analogamente a quanto avveniva per gli allievi agenti gli allievi vice ispettori hanno percepito, fino allo scorso mese di febbraio, un trattamento economico onnicomprensivo lordo di **euro 727,70** mensili (in totale **€ 4.366,20**), mentre allievi marescialli di Forze di polizia ad ordinamento militare percepivano durante i primi sei mesi un trattamento onnicomprensivo lordo di **euro 907,90** mensili (in totale **€ 5.447,40**): con una differenza anche qui di **oltre il 20% solo nei primi sei mesi**: per l'esattezza **€ 1.081,20**.

Esattamente come avvenuto per gli allievi agenti un ulteriore decreto ministeriale n. 333-G/Z.31, datato anch'esso 17 maggio 2005 ed adottato di concerto col Ministro dell'economia e finanze, agli allievi vice ispettori che all'epoca stavano frequentando il corso sono state dunque attribuite **competenze arretrate pari ad € 180,20/mese a partire dalla data di inizio del corso**.

Anche in questo caso una parte della sperequazione è stata sanata, ma ancora non basta; l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza hanno infatti già incrementato le retribuzioni dei rispettivi allievi sottufficiali sulla base degli incrementi percentuali determinati dal contratto relativo al biennio economico 2004-2005 e, pertanto, anche in questo caso abbiamo già sollecitato in tal senso il Ministero dell'interno, che ha già compiuto gli atti di propria competenza per ottenere al più presto il concerto del Ministero dell'economia e finanze per l'emanazione di un nuovo decreto recante un ulteriore adeguamento che riallinei nuovamente, **sempre con effetto retroattivo**, gli allievi agenti agli allievi carabinieri ed agli allievi finanziari.

Ma ancora non è tutto: gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dopo i primi sei mesi di corso e fino al raggiungimento del diciottesimo mese, percepiscono il trattamento economico da agente-carabiniere-finanziere, mentre l'allievo vice ispettore continua a percepire la paga da allievo per tutti i diciotto mesi, determinando alla fine del corso **un saldo negativo a danno dei poliziotti che si attesta intorno ai 12.000 € lordi!**

4. Allievi vice ispettori provenienti dall'interno dell'Amministrazione: agli allievi vice ispettori provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato che **a partire dal 7° corso** (quello appena terminato) mantengono il possesso e l'esercizio delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente (o ufficiale) di polizia giudiziaria, è stato sinora incoerentemente negato il trattamento economico di missione ed, alla fine del corso, il trattamento di trasferimento.

A tal proposito il Ministero dell'interno non è stato sinora in grado di indicare la normativa che impedisce la corresponsione di tali trattamenti, limitandosi ad affermare che non spetterebbero in quanto il personale interessato durante il corso si trova in aspettativa e che tale aspettativa manterrebbe il solo rapporto di impiego, sospendendo però quello di servizio; tale tesi è stata però esplicitamente smentita dal Consiglio di Stato già con riferimento ai corsi precedenti, quando agli allievi vice ispettori "interni" veniva sospesa la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

Aspetto previdenziale relativo a TUTTI gli allievi provenienti dall'esterno dell'Amministrazione: pur essendo la meno appariscente nell'immediato, la sperequazione relativa all'aspetto previdenziale è senz'altro tra le più gravi e non solo per gli effetti economici che determina in danno del personale interessato, ma anche perché indice inequivocabile della colpevole disattenzione tenuta sugli aspetti previdenziali nei confronti del personale della Polizia di Stato da parte di chi invece su tali aspetti dovrebbe garantire una vigile tutela a favore della categoria.

Nel periodo in cui riveste la qualifica di allievo il futuro appartenente alla Polizia di Stato, infatti, NON è coperto dalla contribuzione ai fini previdenziali: questo

aspetto non ha avuto rilievo pratico fino alla riforma delle pensioni, cioè fino a quando il relativo calcolo è avvenuto col sistema retributivo: all'atto di essere collocati in quiescenza la pensione veniva calcolata sulla base dell'ultimo stipendio percepito.

Viceversa ormai da molti anni è in vigore per i nuovi assunti il calcolo contributivo della pensione, che NON tiene dell'ultimo stipendio, ma della somma complessiva dei contributi versati nell'arco dell'intera attività lavorativa.

Appare dunque evidente che, quando gli allievi degli ultimi nove-dieci anni giungeranno alla pensione, avranno un'amarissima sorpresa: gli allievi agenti (non importa se provenienti o no dal servizio come V.F.B) troveranno un "buco" contributivo di sei mesi, gli allievi vice ispettori ne troveranno uno di addirittura diciotto mesi: se un datore di lavoro privato adottasse questa pratica oggi andrebbe sotto processo.

Tutti i ricorsi in dettaglio: sono stati dunque organizzati ricorsi gratuiti cui possono ancora partecipare, accodandosi in *tranches* successive alla prima presentazione, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

1. Hanno rivestito la qualifica di allievo agente negli ultimi cinque anni e non provenivano dal servizio volontario nelle Forze armate, per ottenere dal Ministero dell'interno la completa perequazione del relativo trattamento economico, anche ai fini previdenziali, con gli allievi carabinieri e gli allievi finanziari;
2. Hanno rivestito la qualifica di allievo agente negli ultimi cinque anni e provenivano dal servizio volontario nelle Forze armate, per ottenere:
 - o dal Ministero dell'interno la completa perequazione del relativo trattamento economico, anche ai fini previdenziali, con gli allievi carabinieri e gli allievi finanziari con la medesima provenienza;
 - o dal Ministero della difesa l'erogazione del premio di congedamento.
3. Hanno rivestito la qualifica di allievo vice ispettore negli ultimi cinque anni e non provenivano dal altri ruoli della Polizia di Stato, per ottenere dal Ministero dell'interno la completa perequazione del relativo trattamento economico, anche ai fini previdenziali, con gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;
4. Hanno rivestito la qualifica di allievo vice ispettore negli ultimi cinque anni e provenivano dal altri ruoli della Polizia di Stato, per ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento al diritto al trattamento di missione durante l'intera frequenza del corso e del trattamento di trasferimento in tutti i casi in cui la sede di servizio attribuita al termine del corso risulti diversa dalla sede di servizio assegnatagli nella qualifica precedente.

Presso tutte le segreterie Siulp sarà a brevissimo resa disponibile tutta la modulistica necessaria all'adesione a tutti i ricorsi citati.

Accertamenti sanitari programmati e periodici: l'Amministrazione stenderà una nuova bozza

Con nota n. 557/RS/01/86/2045 del 22 giugno 2005 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha informato tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato di aver provveduto ad inviare alle direzioni centrali competenti le note con le quali, nell'esprimere i richiesti pareri in merito alla bozza di decreto in oggetto, sono stati forniti molteplici contributi propositivi finalizzati anche ad apportare correttivi all'attuale stesura del testo.

Con la stessa nota l'Amministrazione informa altresì che, in esito ad una richiesta avanzata dalla Segreteria Nazionale del Siulp, volta a ottenere taluni chiarimenti in merito allo schema di provvedimento in parola, si era tenuto in quella data un incontro con i rappresentanti delle Direzioni centrali interessate al progetto (sanità; affari generali; risorse umane) nel corso del quale la delegazione del Siulp ha evidenziato due aspetti, indicandoli come prioritari per la realizzazione del nuovo sistema di accertamenti sanitari.

È stata in primo luogo sottolineata la necessità di integrare il testo del provvedimento precisando quale debba essere la collocazione e il relativo stato

giuridico del personale che a seguito degli accertamenti sanitari risulti non idoneo, atteso che al momento l'ordinamento vigente disciplina solo il caso di inidoneità dipendente da causa di servizio.

È stata inoltre sollecitata l'esigenza di garantire la "terzietà" della valutazione sanitaria affinché gli accertamenti disposti siano improntati al necessario rigore scientifico nell'obiettivo di tutelare il personale che vi si sottopone e di garantire che la relativa procedura non sia in alcun modo influenzata da elementi di valutazione diversi da quelli sanitari.

Ciò premesso, in esito a quanto emerso nel corso dell'incontro e sulla base dei contributi e degli spunti propositivi forniti dalle organizzazioni sindacali si è convenuto di avviare una ulteriore riflessione finalizzata ad apportare i necessari correttivi alla bozza di decreto.

Il Dipartimento pertanto si è riservato di inviare una nuova stesura del testo il cui contenuto, in ragione del rilievo della materia, potrà formare oggetto di un ulteriore confronto collegiale con tutte le organizzazioni sindacali nell'obiettivo di pervenire ad una definizione compiuta e condivisa della delicata problematica.

Assunzione di personale presso Europol

Con telegramma urgente n. 333.C.1(AA.GG.)/9023-E-40/05 del 29 giugno scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che Europol ha richiesto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea l'eventuale designazione di personale di polizia da far partecipare a selezioni per vari assistenti amministrativi (2330.236), riservata al personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti con almeno tre anni di servizio, escluso il periodo di formazione.

Le domande dovranno pervenire entro il termine del **18 luglio 2005**. e potranno riferirsi a

- a. vari posti di assistente amministrativo generale;
- b. n. 1 (un) posto di assistente all'Ufficio del controllore finanziario.

L'assistente amministrativo risponde direttamente al capo della sezione cui è stato assegnato e svolge:

- mansioni generali di carattere amministrativo, di segreteria e di supporto per la sezione o il gruppo;
- è addetto alla preparazione di missioni, al trattamento di domande di congedo, alla compilazione di grafici di presenza; all'archiviazione e deposito di documenti, impegni finanziari;
- fornisce assistenza al capo sezione per le questioni relative al bilancio, ecc..

In aggiunta a ciò l'assistente amministrativo presso l'Ufficio del controllore finanziario fornisce assistenza al controllore finanziario ed al controllore finanziario subalterno nelle attività quotidiane di monitoraggio, nonché nel corso di specifiche indagini e nel raccogliere e compilare i contributi alle relazioni annuali e trimestrali dell'Ufficio del controllore finanziario.

I candidati per i posti a. e b. dovranno possedere pertinente esperienza professionale almeno triennale e conoscenza degli strumenti informatici di automazione d'ufficio (Ms Word; Ms Excel; e-mail).

Titoli preferenziali per l'accesso al posto b. saranno il possesso di una conoscenza di base della contabilità e la relativa esperienza professionale, nonché l'esperienza in materia di *software* contabile.

Tutti i candidati dovranno inoltre possedere un'ottima e documentata conoscenza della lingua inglese; dovranno aver riportato negli ultimi due rapporti informativi un giudizio non inferiore alla valutazione di "ottimo"; non dovranno aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto e non dovranno essere sottoposti a procedimenti disciplinari e/o penali.

Le domande dovranno essere redatte sia in italiano che in inglese, utilizzando gli appositi moduli inviati a tutti gli uffici con nota n. 333-C/9042.51 dell'11 giugno 1999, che dovranno essere resi disponibili al personale che ne farà richiesta.

Tali domande dovranno pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza entro la richiamata data del 18 luglio prossimo, con il parere del dirigente dell'ufficio, reparto o istituto d'appartenenza, redatto sia in italiano che in inglese, che dovrà espressamente valutare il possesso dei requisiti indicati, con esplicito riferimento ai rapporti informativi ed ai procedimenti penali e/o disciplinari; l'invio delle domande, comprensive degli eventuali titoli e/o attestati e di un *curriculum* dell'istante, dovrà essere anticipato via fax e successivamente effettuato in originale e copia conforme per titoli e/o attestati per posta.

**"Vieni a donare
prima di andare al mare!"**
–
**Iniziativa dell'Advps per
l'estate 2005**

Ha preso il via ad Avellino, il 24 giugno scorso e si concluderà a Roma il 15 luglio prossimo, la nuova campagna di solidarietà per l'estate 2005 che l'Advps, l'Associazione donatori volontari personale della Polizia di Stato" organizza per la raccolta del sangue ed intitolata "*vieni a donare prima di andare al mare!*".

Segnaliamo l'alto valore morale della meritoria iniziativa e la possibilità, per chi dona il sangue, di avvalersi della previsione di cui all'art. 1, legge 13 luglio 1967, n. 584 ove si prevede che «*I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa*». All'iniziativa potranno aderire tutti, personale del Ministero dell'interno e semplici cittadini; operatori specializzati accoglieranno i donatori in un'autoemoteca (un veicolo attrezzato a laboratorio per il prelievo del sangue) provvedendo, subito dopo la donazione, anche al controllo del loro stato di salute con una serie di esami gratuiti.

Riportiamo di seguito, in ordine cronologico, lo schema delle giornate di donazione in programma nei prossimi dieci giorni:

Regione e data	Città e luogo	Contatto per informazioni
Lazio 5 luglio	Roma - 1° Reparto Mobile via Portuense, 1168	Grasso Franco 347/3310908 grasso.franco@vodafone.it
Lazio 6 luglio	Roma – Ministero dell'interno piazza del Viminale	Rondinelli Flavio 328/1877960 flaviorondinelli@tiscali.it
Lazio 8 luglio	Roma - Polo Investigativo "Anagnina"	Repola Luca 339/1136030 info@advps.com
Abruzzo 8 luglio	L'Aquila - Questura	D'Amico Roberto 328/1505093 rdamico.advps@libero.it
Piemonte 9 luglio	Trino Vercellese (Vercelli) nei locali della P.A.T. (Pubblica Assistenza Trinese)	Fivizzani Federico 328/9649007 Advps.vc@infinito.it
Lazio 13 luglio	Roma - Polo Anticrimine "Cinecittà"	Rondinelli Flavio 328/1877960 flaviorondinelli@tiscali.it
Lazio 15 luglio	Roma - S.A.A. via del Casal Lumbroso	Mandalari Carmelo 320/4688950

Chiunque vorrà donare il sangue potrà farlo, nelle giornate previste, a partire dalle 7,30 fino alle 12,30 ricordandosi di bere solo un caffè, un the o al massimo un succo di frutta.

Convenzione SIULP-EUROCCQ: Importanti chiarimenti.

Come noto la convenzione che EUROCCQ riserva agli iscritti SIULP è caratterizzata da condizioni esclusive e di assoluto privilegio, con particolare riferimento ai tassi effettivi (TAEG) che risultano da sempre i migliori sul mercato; per ottenere i tassi riservati al SIULP è però necessario che il finanziamento sia richiesto esclusivamente alla EUROCCQ di Roma, la quale provvederà ad emettere i preventivi e inviare la modulistica necessaria presso l'indirizzo da voi richiesto.

FINANZIAMENTI facili, rapidi ed economici

SPECIALE POLIZIA DI STATO

IN CONVENZIONE


CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%. TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!!

I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.


NUOVI SERVIZI FINANZIARI

- ▶ **Prestiti personali**
- ▶ **Finanziamenti auto e moto**
- ▶ **Finanziamenti di beni e servizi**
- ▶ **Carte di credito a rimborso rateale**



Agente in attività finanziaria n. A9134

**€uro
Cessioni
Quinto**

 Servizio clienti
0655381111

 Numero Verde
800-754445

 Sito Internet
www.eurocq.it
EUROCCQ di Marin Clara
Direzione Generale di Roma

L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

ROMA 1 Via S. Vincenzo De Paoli, 2 - MILANO Via G. Leopardi, 14

PADOVA Corso Milano, 81 - FIRENZE Via Duca d'Aosta, 3 (c/o Siulp Questura)

CHIETI P.zza Umberto I°, 7 - NAPOLI Via Cervantes, 55/5

PALERMO Via Monte Pellegrino, 163 - TRAPANI Via N. Fabrizi, 3 - CAGLIARI Via Tuveri, 31


LE NOSTRE SEDI